

BOZZE DI STAMPA

14 novembre 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 (2551)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2551, il quale reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione:

a) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;

b) del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in titolo prevede al proprio interno l'autorizzazione alla ratifica, in capo al Presidente della Repubblica, di entrambi gli atti pattizi citati alle lettere *a)* e *b)* di cui innanzi. Così facendo i membri del Senato della Repubblica non potranno esprimere il proprio voto in maniera difforme tra il primo e il secondo Trattato di cui si pro-

pone la ratifica. L'Assemblea del Senato infatti, per rispettare la disposizione contenuta al primo periodo dell'articolo 72 della Costituzione – prevedente l'approvazione del disegno di legge con votazione articolo per articolo, prima in Commissione e poi in Assemblea – non permetterà ai Senatori di esprimersi, a mero titolo d'esempio, favorevolmente sul Trattato di cui alla lettera *a*) e contrariamente al trattato di cui alla lettera *b*);

il disegno di legge in titolo reca proposta di ratifica dei suddetti trattati bilaterali in attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. Accordo ratificato con legge del 23 aprile 2014, n. 71. L'accordo citato, a sua volta, rappresenta espressamente il «protocollo addizionale» dell'Accordo quadro del 2001. Con riferimento a questi ultimi atti pattizi, si segnala che il 27 giugno 2013 la Repubblica Francese, Commissione Mobilità 21, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, ha escluso, nella sua relazione finale, di procedere ai raccordi alle linee esistenti: «... date le incertezze sul calendario del tunnel di base, la Commissione non è stata in grado di garantire che il rischio di saturazione della linea e del conflitto sulla linea che giustificherebbero la realizzazione del progetto, avverrebbe prima del 2035-2040. Pertanto, essa classifica il progetto di accesso al collegamento bi-nazionale Torino-Lione come seconda priorità indipendentemente dallo scenario finanziario considerato». Ciò rilevato, occorre ricordare che dunque ogni condizione che infici il primo atto, determina la nullità del secondo; questa condizione, la ratifica di un accordo ineseguibile, costituirebbe già di per sé una palese violazione dell'articolo 97 della Costituzione che impone il buon andamento della Pubblica Amministrazione,

premessi inoltre che:

Italia e Francia il 24 febbraio 2015 hanno sottoscritto l'Accordo, di cui alla lettera *a*) del primo capoverso del presente documento, «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione». Detto Accordo prevede un Protocollo addizionale – composto da 4 articoli, avente medesimo oggetto e da concludersi «a mezzo scambio di lettere» ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo medesimo – siglato l'8 marzo 2016. Non risulta, dagli atti forniti al Parlamento, lo scambio di lettere di cui al citato articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015. Il Protocollo risulta siglato congiuntamente, in modo simile all'Accordo;

ancor più nel dettaglio, il citato articolo 3 dell'Accordo definisce il «costo certificato del progetto ... a valuta gennaio 2012». Detto costo è «validato», come accennato al capoverso precedente, tramite il Protocollo addizionale che si intende ratificare contemporaneamente all'accordo. Protocollo che si sarebbe dovuto concludere, come disposto dall'articolo 3, a mezzo di «scambio di lettere». Scambio di cui non v'è traccia nella documentazione fornita al Parlamento;

il seguente articolo 5 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, invece emenda l'accordo siglato nel 2012 che rappresenta la fonte normativa de-

gli atti pattizi che si intende ratificare tramite il disegno di legge in titolo. In particolare l'articolo 7.5 dell'atto è modificato prevedendo che «la commissione dei contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque non oltre i 90 giorni». In precedenza era citato solo il termine di 90 giorni. Il secondo periodo dell'articolo 5 specifica quindi che gli articoli 7.2 e 7.6 – sempre dell'accordo del 2012 e relativo al funzionamento delle citate «commissione contratti» – si potranno emendare con scambi di lettere. Scambi che sfuggiranno così alla ratifica del legislatore parlamentare. All'uopo si segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge AS 1164 (AC 1309) – di ratifica dell'accordo del 2012 – nulla riporta circa quanto disposto in dettaglio dall'articolo 7. Né tanto meno ai commi 2 e 6 che potranno essere modificati a mezzo di un semplice scambio di lettere. Anche i sempre puntuali Servizi studi del Parlamento italiano si son limitati a riportare – nella nota del 30 luglio 2013 (n. 56) – quanto segue: «L'articolo 7 istituisce in seno al Promotore pubblico una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità.»;

continuando nella disamina dell'Accordo attualmente sottoposto al percorso di ratifica parlamentare, l'articolo 6 emenda l'articolo 24 dell'accordo del 2012, eliminando la previsione dei 24 mesi al fine di trasferire – tramite una convenzione tra le Parti – al Promotore pubblico il ruolo di gestore d'infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane. Da segnalare che sia il rappresentante del Governo italiano che di quello francese hanno firmato l'accordo riportante la data sbagliata, ovvero retro fissata di un anno. È stato necessario un verbale del servizio degli affari giuridici del MAECI, per la correzione dell'errore materiale;

quanto esposto nei precedenti due capoversi appare in evidente contrasto con il disposto dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.»;

con riferimento al protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 si rileva che:

1) come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio, il costo certificato dell'opera è rinviato all'adozione di un Protocollo. Detto protocollo, all'articolo 2, comma 1, prevede che le Parti «fissano il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria ... certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012». All'uopo si segnala che il citato articolo 18 dell'Accordo tra le Parti del 2012, riportava testualmente che «il costo stimato del progetto definitivo» (il cui 57,9 per cento era da intendersi a carico dell'Italia) ... fosse «certificato da un terzo esterno». Il protocollo di che trattasi, a firma delle Parti, non riporta riferimenti alla certificazione di un «terzo esterno»;

2) al comma 2 del medesimo articolo 2 è stabilito che «al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati, sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5 per cento». Conseguentemente il valore di 8,3 miliardi di euro «dovrebbe» esser attualizzato a 9,69 miliardi di euro. Somma di cui non vi è traccia nel complesso dei documenti forniti per procedere alla ratifica ed all'esecuzione del complesso degli atti in commento;

3) l'articolo 3 dispone quindi – in applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio – che le Parti s'impegnano a «prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera». All'uopo «conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso in materia». Il regolamento dei contratti di che trattasi è rappresentato dal terzo atto pattizio di cui alla presente proposta di ratifica che il Governo avanza al Parlamento, con un evidente singolare caso di atti pattizi (l'accordo e il protocollo) che producono effetti giuridici internazionali – ovvero l'elaborazione di un regolamento dei contratti – prima ancora che gli stessi siano ratificati e vigenti nell'ordinamento giuridico. Il Parlamento è così tenuto alla valutazione legislativa di un atto (il regolamento) che si intende ratificare prima ancora che la sua fonte (il Protocollo e l'Accordo) sia stata ratificata, ovvero viga nell'ordinamento italiano. La previsione contenuta all'ultimo periodo dell'articolo 3 del Protocollo – «il suddetto regolamento dei contratti verrà allegato al complesso formato dall'Accordo del 24 febbraio e dal presente Protocollo» – appare esser quindi una modalità oggettivamente poco ortodossa, quando non strumentale, per ovviare alla necessario decorso temporale utile all'enuclearsi nel tempo degli atti «fonte» che, in questo caso, vigeranno nell'ordinamento, contemporaneamente all'atto che dovrebbe esistere temporalmente e gerarchicamente in modo inferiore e successivo;

con riferimento al regolamento, di cui al Protocollo dell'8 marzo 2016 si rileva quanto segue:

i) come disposto dall'articolo 2 dell'accordo innanzi commentato, «la Parti si impegnano ... a dotare il Promotore pubblico di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso» – in tema di «fermezza contro ogni pratica mafiosa» – che «sarà validato dalla Commissione intergovernativa». Circa la validazione occorre segnalare che, tra gli atti forniti dal Governo con il presente disegno di legge, risulta un documento (su carta intestata delle due Parti e siglato dai Presidenti delle due delegazioni presso la Commissione intergovernativa) secondo cui la Commissione intergovernativa «ha validato il regolamento dei contratti allegato». Il Senato non può che rilevare la non ortodossa modalità di compilazione del documento medesimo, manchevole del luogo e della data in calce, né vi è una firma dell'ente validante, ma le due firme di alcune partile delegazioni – dell'organo validante;

ii) il regolamento si compone di 15 articoli e ben due allegati. Si tratta quindi dopo l'accordo, il protocollo ed il suo allegato – del quarto, quinto e sesto atto pattizio che si intende ratificare con un unico disegno di legge,

considerato che:

con nota dell'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – indirizzata agli omologhi uffici del MEF e del MAECI ed avente per oggetto la valutazione in 5^a Commissione Bilancio del Senato del provvedimento in titolo – si è rilevato che «occorre avere ulteriori chiarimenti in ordine alle risorse che la relazione tecnica indica a disposizione per l'esecuzione dell'opera che sarebbero quantificate in 2564,7 milioni». Lo stanziamento a carico del Bilancio dello Stato è stato ben maggiore – 2.9840 milioni – ma nel tempo rifinanziato e definanziato;

la medesima missiva citata al capoverso precedente, ha rilevato – come citato al punto 2) delle premesse del presente atto – che «sarebbe opportuna un'integrazione della relazione tecnica che possa fornire i valori nominali, almeno stimati, e non soltanto quelli percentuali in ordine all'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015. Infatti, poiché la relazione tecnica non fornisce alcun dato al riguardo, non è possibile desumere dall'articolo in questione quali siano le risorse necessarie all'Italia per dare seguito all'accordo posto che non è noto il contributo dell'Unione né risulta possibile il calcolo della rivalutazione per interessi del costo dell'opera»;

quanto riportato nei due precedenti paragrafi, appalesa conseguentemente il rischio di violare le disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione;

iii) l'intesa italo-francese del 2012 per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione – cui si ricollega l'Atto Senato oggi in esame disciplinava la costruzione e la futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico. Come già rilevato in sede di esame del disegno di legge che autorizzava l'Accordo del 2012, occorre vigilare affinché non si proceda all'immissione, nell'ordinamento giuridico ratificante – italiano – di norme in contrasto con la Costituzione (si vedano in proposito le sentt. n. 30 e 31 del 1971; sentt. n. 12 e 195 del 1972; sent. n. 175 del 1973; sent. n. 16 del 1978; sentt. n. 16 e 18 del 1982, già richiamate nell'occasione in questione). Con riferimento al Regolamento dei contratti 7 giugno 2016, oggetto di ratifica nel disegno di legge in esame, occorre rilevare come alcune delle disposizioni ivi contenute suscitino non poche perplessità di ordine costituzionale. In particolare, esso ha ad oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa e di superare il problema della impossibilità di effettuare i controlli antimafia riferiti agli appalti, rilevata da più parti, ed in particolare dal Presidente dell'Anac in riferimento all'applicazione dell'Accordo del 2012. Sono stati sollevati dubbi in ordine all'idoneità

della procedura scelta dalle parti a rendere effettivamente operative, mediante lo strumento del Regolamento in luogo al ricorso ad una modifica dei Trattati, le norme italiane antimafia relative sia ai contratti pubblici conclusi dal Promotore pubblico sia ai subappalti e ai subaffidamenti. Peraltro, nell'Accordo del 2015 si ribadisce il ruolo centrale del medesimo Promotore pubblico, il quale, resta tenuto, secondo quanto già previsto nell'Accordo del 2012, all'osservanza della normativa francese, con possibile conseguente violazione del combinato disposto dagli articolo 3 (principio eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione italiana, come già ampiamente rilevato nei lavori parlamentari riferiti al già citato Accordo del 2012;

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2551.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

1.100

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo

1.3

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015».

Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Re-

pubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo».

1.2

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 1.

1.4

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.101

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.102

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3.

1.5

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.103

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Protocollo addizionale di cui al primo periodo, deve essere adottato previa intesa con le comunità locali e con tutti i soggetti coinvolti».

1.104

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga assicurata l'integrale attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione, nelle opere pubbliche, della criminalità organizzata e siano preventivamente e precisamente verificate le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari della stessa normativa dalla costituzione di TAV Spa sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.105

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga garantita la minuziosa attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione, nelle opere pubbliche, della criminalità organizzata e sia preventivamente assicurato che il sistema di integrazione della rete garantisca la piena interoperabilità e cooperazione fra ferrovie a livello nazionale ed europeo».

1.106

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga garantita l'applicazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione, nelle opere pubbliche, della criminalità organizzata».

1.107

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga assicurata la dovuta attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione, nelle opere pubbliche, della criminalità organizzata e che siano acclarati i costi complessivi del progetto, dalla costituzione di TAV Spa sino alla data di entrata in vigore della presente legge, individuando i costi sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato per la progettazione, la gestione delle relazioni contrattuali e per altre opere strettamente correlate al progetto».

1.108

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che venga assicurata la dovuta attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione, nelle opere pubbliche, della criminalità organizzata e siano preventivamente e precisamente verificati i costi effettivi sostenuti e da sostenere per la realizzazione di nodi, materiale rotabile e infrastrutture aeree dalla costituzione di TAV Spa sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.109

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga istituito un tavolo tecnico a cui partecipano tutti i soggetti istituzionali coinvolti e le comunità locali interessate, al fine di verificare se sussistano le condizioni per l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune».

1.110

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che dall’attuazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 2.

2.1

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere l’articolo.

2.100

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l’articolo.

Art. 3.

3.1

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere l’articolo.

3.100

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l’articolo.

3.2

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 1.

3.3

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.101

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è realizzata» inserire le seguenti «previa la valutazione del bilancio energetico sul ciclo di vita dell'opera e la valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera,» e al secondo periodo, sostituire le parole: «. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Solo successivamente alle valutazioni di cui al periodo precedente, ».

3.102

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è realizzata» inserire le seguenti: « previo l'accertamento della validità delle proiezioni del traffico merci e del traffico passeggeri e la valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera,» e al secondo periodo sostituire le parole: «. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Solo successivamente all'accertamento e alla valutazione di cui al periodo precedente, ».

3.103

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è realizzata» inserire le seguenti: «previo l'accertamento dell'accoglimento delle prescrizioni CIPE per il tunnel geognostico della Maddalena e la valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera» e al secondo periodo sostituire le parole: «. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Solo successivamente all'accertamento e alla valutazione di cui al periodo precedente, ».

3.104

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Solo successivamente alla valutazione della presenza di elementi dannosi nello smarino quali amianto e uranio, alla valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera. Dopo la verifica e la valutazione di cui al periodo precedente»

3.105

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: « , subordinatamente alla valutazione del dissesto idrogeologico e del consumo e contaminazione di suolo e acque alla valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera. Solo successivamente alle valutazioni di cui al periodo precedente, ».

3.4

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.5

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «24 mesi».

3.106

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con: «24 mesi».

3.6

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 2.

3.7

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 3.

3.8

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere i commi 4 e 5.

3.9

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.107

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.10

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell’ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.» con le seguenti: «nell’ambito del programma di spesa "Missioni internazionali" della Missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».

3.11

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell’ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.» con le seguenti: «nell’ambito della Missione "Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e controlli ispettivi" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

3.12

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell’ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.» con le seguenti: «nell’ambito della Missione "Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.13

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.», *con le seguenti:* «nell'ambito della Missione "Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.14

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.» *con le seguenti:* «nell'ambito del programma di spesa "Approntamento e impiego delle forze terrestri" della Missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della Difesa».

3.15

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 4.

3.16

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 5.

Art. 4.

4.1

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

4.100

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.
